

REGIONE CAMPANIA

Disciplinare ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014

Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti

INDICE

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2- Riferimenti normativi

Articolo 3- Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 4- Finalità degli interventi

Articolo 5- Intensità dell'aiuto

Articolo 6 - Divieto di cumulo

Articolo 7- Modalità di concessione dei contributi

Articolo 8 -Aiuti per il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane

Articolo 9 -Promozione per lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale

Articolo 10 - Aiuti per il recupero funzionale di immobili

Articolo 11 -Aiuti per l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale

Articolo 12 -Aiuti per la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale

Articolo 13- Sviluppo delle relazioni commerciali e strategie innovative di internazionalizzazione

Articolo 14 -Aiuti per incentivare la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali

Articolo 15 - Aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione

Articolo 16 – Promozione di azioni e strumenti per contrastare l'economia sommersa

Articolo 17 - Ulteriori disposizioni

Articolo 18- Pubblicità

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce le agevolazioni per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 4 della L.R. n. 15 del 7/08/2014 pubblicata sul BURC n. 57 del 7 agosto 2014 recante *“Norme per la qualificazione, la tutela e lo Sviluppo dell'impresa artigiana”*.
2. Le misure di aiuto sono finalizzate alla concessione di contributi a favore del settore artigiano nel rispetto delle condizioni relative a:
 - a) Il TFUE, in particolare gli articoli 107 e 108 recanti disposizioni in materia di aiuto di stato e le condizioni di compatibilità con il mercato interno degli aiuti concedibili;
 - b) la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 124 del 20.05.2003;
 - c) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L 352/1 del 24.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis”.

Articolo 2

Riferimenti normativi

- Legge 8 agosto 1985, n. 443 - “Legge quadro per l'Artigianato” – e ss.mm.ii;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
- Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/03/97, n. 59" e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. del 25 maggio 2001, n. 288 “Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 11 del 28 febbraio 1987, “ Norme per la tenuta degli albi e delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014, “ Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana”.

Articolo 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Disciplinare le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.R. 11/87.

I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono quelli individuati dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.

2. Non possono accedere alle agevolazioni previste dal presente articolo le imprese operanti nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

Articolo 4

Finalità degli interventi

Le imprese artigiane, ai sensi all'articolo 4 della L.R. 15/2014, comma 2, possono beneficiare di agevolazioni per le seguenti finalità:

- a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane;
- b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;
- c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane;
- d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;
- e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale;
- f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale;
- g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali;
- h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri;
- i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione;
- l) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa.

Articolo 5

Intensità dell'aiuto

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 comma 2 della L.R. 15/14 sono definite in termini di intensità di aiuto rispetto ai costi di riferimento. Fermo restando i massimali, per l'esercizio finanziario 2014 di cui all'articolo 4 comma 3 della L.R. 15/14, l'intensità concedibile per ciascuna impresa, nell'accezione di impresa unica di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, non può eccedere complessivamente il massimale di 200.000 euro, espresso in ESL, nell'arco di tre anni ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Articolo 6

Divieto di cumulo

1. Gli incentivi di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese a meno che l'impresa beneficiaria non ne abbia ancora beneficiato ed intenda rinunciarvi.

2. Il divieto di cumulare le agevolazioni previste dal Disciplinare con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche riguarda quelle agevolazioni che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come Aiuti ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.
3. Ai fini dei controlli relativi all'osservanza delle regole di cumulo, le imprese aspiranti presentano dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda.
4. Per quanto non espressamente menzionato dal Presente Disciplinare, si rinvia alla normativa comunitaria vigente e in particolare all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Articolo 7

Modalità di concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale della Campania, con l'adozione della delibera ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2014, stabilisce per ogni annualità le modalità attuative di concessione delle agevolazioni previste dal presente Disciplinare. In particolare la Giunta Regionale individua la modalità di attuazione tra il procedimento a graduatoria e il procedimento a sportello.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nell'avviso pubblico i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi che saranno individuati nell'avviso pubblico.
3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. In ogni caso il procedimento amministrativo, al fine di perseguire una gestione più efficace ed efficiente, si uniformerà ai principi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla tenuta del fascicolo di progetto elettronico e alle comunicazioni da tenersi in formato digitale.
5. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento. Prima della concessione del contributo l'Ufficio competente acquisisce, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della verifica del rispetto dei limiti "de minimis".
6. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
7. L'Ufficio competente comunica entro i termini indicati nell'avviso pubblico ai soggetti beneficiari la concessione dell'aiuto.
8. L'Ufficio competente comunica entro i termini di cui sopra l'eventuale esito negativo dell'istruttoria provvedendo all'adozione del provvedimento definitivo nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.
9. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

Articolo 8

Aiuti per il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati al risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso la realizzazione dei progetti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono ammessi a contributo progetti riguardanti lo studio di adeguate soluzioni per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale.

Saranno considerate spese ammissibili unicamente le spese sostenute per la realizzazione di documenti tecnici commissionati dalle aziende beneficiarie per analizzare l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti dallo svolgimento dell'attività d'impresa complessivamente intesa e per individuare le soluzioni più adeguate per ridurre l'impatto che tale attività ha sull'ambiente.

3. Sono ammessi a contributo progetti finalizzati all'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda. In particolare, sono ammessi i progetti, che rientrano nelle seguenti categorie:

- a. conseguimento di certificazioni ambientali europee/-internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO, ecc;
- b. realizzazione di impianti di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano, da una delle seguenti fonti rinnovabili: impianti solari o fotovoltaici, eolici, da biomasse derivanti da coltivazioni a rapida crescita;
- c. introduzione di tecnologie innovative che riducano nel ciclo dell'attività produttiva, all'interno e all'esterno dell'azienda, l'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore, e risparmio energetico del processo produttivo;
- d. introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all'impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze non pericolose;
- e. introduzione di tecnologie per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie prime/secondarie riutilizzabili all'interno dello stesso ciclo produttivo;
- f. introduzione di accorgimenti atti a diminuire le emissioni inquinanti (quali filtri antiparticolato, impianti a GPL metano) sui mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto cose in conto proprio.

4. Sono ammessi a contributo progetti finalizzati alla messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- a. Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
- b. Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
- c. Modifiche layout produttivo;
- d. Sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- e. Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.

5. Le singole spese ammissibili per i progetti di cui ai commi 2, 3 e 4, saranno specificate da appositi bandi. Non saranno in ogni caso ammissibili tutte le spese riconducibili all'acquisizione di beni e servizi indispensabili all'azienda per assolvere agli obblighi di legge.

6. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. a), L.R. 15/2014, per la

realizzazione dei progetti di cui ai commi 2, 3 e 4 la Regione Campania riconoscerà contributi pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000,00.

Articolo 9

Promozione dello sviluppo di nuove attività in campo ambientale

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale, anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, promuove la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 potranno essere finanziati progetti pilota, scambio di best practices, trasferimento di know how ed attività mentoring.

Articolo 10

Aiuti per il recupero funzionale di immobili

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. c) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le spese:
 - a) opere edili ed impiantistica generale per l'adeguamento parziale o totale della struttura produttiva o dell'impianto della struttura medesima;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connessi alle opere edili;
 - c) consulenze volte alla fattibilità economica- finanziaria dell'investimento e alla messa in esercizio dell'opera funzionalmente all'attività di impresa esercitata.
3. Le spese per i lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 sono ammissibili al condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per la realizzazione delle attività oggetto di agevolazione.
4. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti.
5. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi pari al trentacinque per cento delle spese sostenute.

Articolo 11

Aiuti per l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. d) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati all'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese relative all'acquisizione di servizi reali:
 - a) supporto alla strategia di impresa e al general management;
 - b) supporto ed assistenza alle attività di marketing e vendite;
 - c) assistenza specialistica finalizzata all'ottimizzazione dei processi produttivi e analisi del supply chain;
 - d) assistenza volta alla definizione di un modello di organizzazione risorse umane;

- e) consulenza specialistica in materia di finanza d'impresa;
- f) servizi per l'e-Commerce;
- g) servizi di supporto all'imprenditore per favorire l'applicazione dei risultati della ricerca tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono altresì ammissibili le spese relative all'acquisizione di macchinari.

Sono considerati macchinari tutte le macchine utensili o di produzione che entrano a far parte del ciclo produttivo dell'acquirente. E' considerato macchinario un bene dotato di una sua motorizzazione (motore elettrico, a scoppio, ecc.). Sono considerati macchinari anche i mezzi di sollevamento (carrelli elevatori, gru, carriponte), gli stampi per materie plastiche, i computer ad esclusione di apparecchi portatili.

Sono esclusi gli autoveicoli, i trattori ed altri veicoli semoventi o rimorchiati, che sono muniti di targa per la circolazione su strada (targa PRA o RINA). Le macchine da cantiere (targa gialla) sono invece ammesse. Sono anche esclusi i mobili e gli arredi, le attrezzature e le macchine che, pur essendo tali, non svolgono attività di produzione (es. distributori automatici di bevande) o non fanno parte del ciclo produttivo (es. condizionatori d'aria).

Il macchinario deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve poter funzionare senza essere collegato ad altri macchinari.

4. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi pari al trentacinque per cento delle spese sostenute.

Articolo 12

Aiuti per la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. e) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati alla formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore.

2. Per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula, eventualmente, una apposita convenzione con gli enti bilaterali per l'artigianato, sentite le associazioni regionali del settore.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono assegnate alle aziende beneficiarie dei voucher formativi. Il voucher si configura come un titolo di spesa assegnato al destinatario, che consente la fruizione di un determinato servizio su percorsi specifici professionalizzanti.

Al fine di frequentare attività formative che ne ottimizzino le opportunità di permanenza al lavoro, possono fruire di voucher, oltre ai dipendenti, il titolare d'impresa in caso di ditta individuale, i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Di regola è consentita al singolo piena libertà di scelta, subordinata alla sola condizione che la struttura erogante l'intervento sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di accreditamento.

Per specifiche, motivate situazioni connesse all'esigenza di definire una peculiare qualità dell'offerta, la Regione può predeterminare cataloghi di attività all'interno dei quali circoscrivere la facoltà di effettuare la scelta. L'avviso può stabilire la fruibilità dei voucher, alle condizioni sopra enunciate, anche presso strutture accreditate di altra Regione italiana.

Si prevedono due differenti modalità di erogazione dei voucher, definite in fase di avviso:

- diretta, le risorse vengono erogate direttamente all'impresa destinataria;

- indiretta, le risorse vengono erogate al soggetto che eroga l'attività formativa o di servizio in nome e per conto del destinatario (delega all'incasso).

4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 14/2009 (integrata con le modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2010) e del relativo regolamento di attuazione.

5. Non saranno in ogni caso agevolabili percorsi formativi obbligatori per legge al fine di svolgere l'attività d'impresa.

6. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. c), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi sotto forma di voucher di importo fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute.

Articolo 13

Sviluppo delle relazioni commerciali e strategie innovative di internazionalizzazione

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. f) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati allo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, attraverso l'incentivazione dell'accesso ai servizi specializzati e la predisposizione di azioni di promozione.

2. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. h) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e 2 sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica di penetrazione commerciale in ambito nazionale e/o internazionale;
- b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing;
- c) informazioni di primo orientamento in materia di import-export;
- d) informazioni su finanziamenti e assicurazioni per le operazioni all'estero;
- e) consulenze in materia di credit management;
- f) consulenze in ordine a progetti di cooperazione produttiva, trasferimento di know how , condivisione di best practices e fund raising;
- g) informazioni e assistenza in materia di proprietà industriale;
- h) ricerca di potenziali partner commerciali attraverso l'utilizzo di banche dati;
- i) assistenza e supporto per l'organizzazione e realizzazione di missioni di outgoing e incoming;
- j) informazioni in materia di fisco, dogane e contratti internazionali;
- k) traduzioni di atti in lingua straniera;
- l) consulenza rivolta alla creazione e alla gestione di siti orientati al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito;
- m) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
- n) assistenza all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, la traduzione dei testi del sito;

- o) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico;
- p) servizi di hosting o housing.

3. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese per acquisto di beni mobili e immobili

4. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. d), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi nella misura massima del sessanta per cento delle spese sostenute.

5. La Regione, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 15/2014, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale della collaborazione delle associazioni regionali dell'artigianato, di enti bilaterali per l'artigianato e di soggetti privati che perseguono per compiti istituzionali la finalità di sostegno allo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese.

Articolo 14

Aiuti per incentivare la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. g) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati alla partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale svolte nel territorio regionale, nazionale ed internazionale. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: www.regioni.it nella sezione dedicata alle fiere.

3. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di tre manifestazioni nello stesso anno solare. Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.

4. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) quota di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

5. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese per acquisto di beni mobili e immobili.

6. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. d), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi nella misura massima del sessanta per cento delle spese sostenute.

Articolo 15

Aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. i) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati all'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del

processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico- scientifica.

2. Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi di consulenza e supporto:

a) la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale/legale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;

b) la realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

c) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

d) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni di processo e di prodotto, qualora siano direttamente collegate con il processo di innovazione;

e) l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione di processo e di prodotto a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

3. Il servizio di consulenza e supporto deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.

4. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese per acquisto di beni mobili e immobili.

5. Per le risorse a valere sull'esercizio finanziario anno 2014, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 15/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. d), L.R. 15/2014, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi nella misura massima del sessanta per cento delle spese sostenute.

Articolo 16

Promozione di azioni e strumenti per contrastare l'economia sommersa

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2 lett. l) della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale concede contributi finalizzati alle azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa. A tale scopo la Regione opera con specifici progetti per contribuire alla emersione del lavoro irregolare. I progetti sono collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, per favorire i processi di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione.

2. I progetti potranno essere realizzati attraverso:

a) l'attivazione di network tra attori europei, nazionali e locali;

b) l'istituzione di osservatori sul sommerso a livello regionale, con rappresentanti dei datori di lavoro, dei sindacati e delle autorità pubbliche competenti, allo scopo di studiare il problema e la sua evoluzione nel tempo, identificarne le caratteristiche prevalenti, valutare le più efficaci misure di intervento e monitorarne la concreta attuazione;

c) la promozione di campagne informative ed educative per imprese e lavoratori;

d) la realizzazione di indagini dirette a livello microeconomico e macroeconomico, e di rapporti periodici di monitoraggio per la valutazione delle dinamiche in corso e l'efficacia delle policy pubbliche;

e) la promozione della diffusione della Social Accountability.

Articolo 17

Ulteriori disposizioni

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente disciplinare si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Le disposizioni, in particolare quelle relative al campo di applicazione, al periodo degli aiuti “de minimis”, all’importo complessivo degli aiuti, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nonché della normativa regionale e nazionale richiamate nel presente disciplinare si intendono automaticamente adeguate e aggiornate in caso di modifiche normative degli atti stessi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 18

Pubblicità

1. La Regione conferisce al Disciplinare ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutti gli atti ed alla modulistica la massima diffusione e pubblicità, sia a mezzo il Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sia istituendo apposita sezione nell’ambito del sito ufficiale www.regione.campania.it, sia, eventualmente, mediante pubblicazioni divulgative.